



DECRETO 6 giugno 1991 n.72 (pubblicato l'11 giugno 1991)

**Regolamento applicativo di cui all'art.1 della Legge 23 aprile 1991 n.52 (Tutela dall'esposizione al fumo di tabacco)**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art.1 della Legge 23 aprile 1991 n.52;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 3 giugno 1991;*

*Valendo Ci delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**Art. 1**

(Definizioni)

Gli impianti di ricambio dell'aria di cui all'art. 1 della Legge 23 aprile 1991 n.52 sono individuati in:

- a) impianto di ventilazione: quelli in grado di fornire livelli di portata e purezza dell'aria prefissati;
- b) impianto di termoventilazione: quelli che regolano inoltre la temperatura dell'aria;
- c) impianto di condizionamento: quelli in grado di regolare anche le condizioni igrometriche.

Le caratteristiche tecniche e di collaudo dei singoli impianti sono contenute nella Norma UNI 5104 che si considera parte integrante del presente regolamento.

**Art. 2**

(Condizioni di autorizzazione)

Chiunque intenda ottenere per i locali di cui al punto b) dell'all'art. 2 della Legge 21 novembre 1990 n.139 l'esenzione dal divieto di fumare dovrà presentare domanda al Servizio di Igiene Ambientale con allegata documentazione tecnica (relazione di calcolo ed elaborati grafici) da cui risulti che l'impianto di ricambio previsto sia in grado di ottenere uniformemente nel locale:

- a) una portata minima di aria esterna di 32 mc/h per persona in riferimento al numero massimo di frequentatori ammessi nel locale;

b) una temperatura minima dell'aria di 18 C;

c) una velocità massima dell'aria all'immissione in ambiente di 0,7 mt/sec e comunque tale da non indurre nelle zone occupate dal pubblico velocità superiori a 0,15 mt/sec.

### **Art. 3**

(Rilascio di autorizzazione)

Il Servizio di Igiene Ambientale dopo l'emissione di parere favorevole preventivo, eseguirà, alla notifica di fine lavori, opportuni sopralluoghi atti a verificare l'idoneità dell'impianto installato. Nel caso di esito positivo provvederà al rilascio della autorizzazione richiesta.

### **Art. 4**

(Indicazioni obbligatorie)

Nei locali di cui al punto b) dell'art.2 della Legge 21 novembre 1990 n.139 non autorizzati ai sensi del presente decreto dovranno essere esposti in maniera ben visibile almeno n.2 cartelli indicatori del divieto di fumare.

### **Art.5**

Le prescrizioni di cui al presente regolamento avranno decorrenza dal 13 dicembre 1991, ai sensi dell'art.4 della Legge 21 novembre 1990 n.139

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 giugno 1991/1690 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Bernardini - Claudio Podeschi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva